



# **Comune di Orbetello**

# **REGOLAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE**

## INDICE

### PARTE I

#### PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Art. 1	Oggetto del regolamento
Art. 2	Concessioni /Autorizzazioni
Art. 3	Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione
Art. 4	Attivazione del procedimento amministrativo
Art. 5	Termine per la definizione del procedimento amministrativo
Art. 6	Istruttoria
Art. 7	Conclusione del procedimento
Art. 8	Rilascio della concessione/autorizzazione
Art. 9	Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione
Art. 10	Principali obblighi del concessionario
Art. 11	Revoca e modifica della concessione/autorizzazione. Rinuncia
Art. 12	Decadenza dalla concessione/autorizzazione
Art. 13	Subentro nella concessione/autorizzazione
Art. 14	Rinnovo della concessione/autorizzazione
Art. 15	Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni
Art. 16	Occupazioni d'urgenza

### PARTE II

#### DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Art. 17	Oggetto del canone
Art. 18	Soggetti tenuti al pagamento del canone
Art. 19	Durata delle occupazioni
Art. 20	Suddivisione del territorio comunale
Art. 21	Determinazione della misura di tariffa base
Art. 22	Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione
Art. 23	Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.
Art. 24	Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni
Art. 25	Criteri ordinari di determinazione del canone
Art. 26	Criteri particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi
Art. 27	Agevolazioni
Art. 28	Modo e termini per il pagamento del canone
Art. 29	Sanzioni
Art. 30	Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi
Art. 31	Funzionario responsabile
Art. 32	Disciplina transitoria
Art. 33	Entrata in vigore del presente regolamento

**PARTE I**  
**PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI**  
**DI CONCESSIONE**

**Art. 1**

**Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la cui istituzione è stata deliberata con atto consiliare n. **78 del 30/10/1998**.
2. In particolare, il presente regolamento disciplina:
  - A) Il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni relative a:
    - o occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati;
    - o occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
    - o occupazioni con passi carrabili e manufatti simili;
    - o occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;
    - o occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.
  - B) le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;
  - C) criteri di determinazione del canone;
  - D) agevolazioni speciali;
  - E) modalità e termini per il pagamento del canone;
  - F) accertamento e sanzioni;
  - G) disciplina transitoria.

**Art.2**

**Concessioni /Autorizzazioni**

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, che comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione/autorizzazione.
2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono un'utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

**Art. 3**

**Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione**

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento d'esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

**Art. 4**

**Attivazione del procedimento amministrativo**

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione, ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'amministrazione, la quale provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive

modificazioni. La domanda, che va redatta in carta legale, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
- c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- d) l'uso particolare al quale s'intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.

#### **Art. 5**

##### **Termine per la definizione del procedimento amministrativo**

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo o del relativo spazio sottostante o soprastante.
2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo, ovvero entro i termini stabiliti dai vari regolamenti.  
Per le domande presentate oltre i 60 giorni antecedenti l'inizio dell'occupazione richiesta, il termine di cui sopra ed ogni altro termine previsto nel presente regolamento e collegato alla data di presentazione della domanda, decorre a partire dal sessantesimo giorno antecedente l'inizio dell'occupazione oggetto di richiesta. Del differimento della data di inizio procedimento, viene data tempestiva informazione al richiedente, tramite comunicazione inviata con raccomandata A/R presso il recapito indicato nella domanda stessa.
3. In caso di spedizione della domanda per mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

#### **Art. 6**

##### **Istruttoria**

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4, il responsabile formula all'interessato, entro 10 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 7 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 10 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

#### **Art. 7**

##### **Conclusione del procedimento**

1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli

atti al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.

2. Il responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire dall'ufficio competente la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola agli atti da rimettere al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento. La predetta nota dovrà far parte integrante del provvedimento, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

#### **Art. 8**

##### **Rilascio della concessione/autorizzazione**

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal dirigente del II° settore, previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
  - marca da bollo
  - spese di sopralluogo
  - deposito cauzionale (eventualmente richiesto a titolo di garanzia per i danni derivanti dall'occupazione del suolo pubblico).
2. L'entità della cauzione, da comunicarsi perentoriamente entro 3 giorni all'Ufficio che emette l'atto, è stabilita di volta in volta dal Comando di Polizia Municipale, tenendo conto della particolarità dell'occupazione interessando il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita al termine della concessione/autorizzazione previo nulla osta del Comando di Polizia Municipale.

La cauzione può essere presentata con le seguenti modalità:

- a) versamento di quanto dovuto presso gli sportelli della Tesoreria Comunale;
- b) versamento di quanto dovuto presso l'Ufficio Economato;
- c) tramite prestazione polizza fideiussoria bancaria e/o assicurativa per gli importi superiori a € 1.000,00, con scadenza 15 giorni oltre la data della fine dell'occupazione o contenente la seguente clausola od equivalente: *“la polizza ha efficacia fino al momento della liberazione del contraente dagli oneri verso il Comune di Orbetello comprovata da specifica comunicazione o dichiarazione liberatoria rilasciata dal Comune stesso”*. In ogni caso deve essere previsto:
  - pagamento senza riserva entro 30 giorni dal ricevimento di richiesta scritta del Comune e senza la necessità del preventivo consenso del debitore
  - la rinuncia da parte del richiedente la fideiussione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c.  
Fermo restando quanto sopra previsto, il Dirigente, dietro motivata istanza del richiedente, può valutare l'opportunità di concedere la possibilità della garanzia fideiussoria anche per importi inferiori a € 1.000,00.

#### **Art. 9**

##### **Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione**

1. Il provvedimento di concessione /autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
  - la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
  - la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
  - gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

#### **Art. 10**

##### **Principali obblighi del concessionario**

1. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione / autorizzazione, concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
2. E' fatto altresì obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.
3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da

non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione, e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

#### **Art. 11**

##### **Revoca e modifica della concessione / autorizzazione. Rinuncia.**

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione / autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.  
Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, il rimborso del canone eventualmente corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione;  
Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 8, comma 2.

#### **Art. 12**

##### **Decadenza dalla concessione / autorizzazione**

1. La decadenza dalla concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:
  - a) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
  - b) violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
  - c) omesso o tardivo versamento degli importi richiesti con l'avviso di cui all'art. 30, 2° comma, oltre 15 giorni dal suo ricevimento.

#### **Art. 13**

##### **Subentro nella concessione/autorizzazione**

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 7 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 4.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione / autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

#### **Art. 14**

##### **Rinnovo della concessione / autorizzazione**

1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 4 del regolamento almeno 30 giorni prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di 15 giorni, se trattasi di occupazioni temporanee.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che s'intende rinnovare.
4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dagli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento.

#### **Art. 15**

##### **Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni**

1. L'Ufficio competente provvede a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Lo stesso ufficio provvede, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

#### **Art.16**

##### **Occupazioni d'urgenza**

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempre che ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione. La comunicazione, con indicata la superficie occupata ed il tempo presumibile di occupazione, deve essere inviata ove necessario all'Ufficio tecnico ed al Comando di P.M., e comunque all'Ufficio Tributi per l'eventuale applicazione del canone.
2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza, danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 29 del presente regolamento per le occupazioni abusive.
3. L'autorizzazione non è altresì necessaria per le occupazioni occasionali di durata fino a tre giorni, per le quali comunque l'interessato deve darne comunicazione da effettuarsi come indicato al 1° comma. La mancata comunicazione è punita con la modalità del 2° comma.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico di cui al presente articolo, l'intera gestione del deposito cauzionale (determinazione, controllo versamento, restituzione), come previsto dall'art. 8 del presente regolamento, è di competenza del Comando di Polizia Municipale.

## **PARTE II**

### **DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE**

#### **Art. 17**

##### **Oggetto del canone**

1. Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione.
2. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.
3. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, box, finestre e simili, infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi. Non è altresì applicabile alle seguenti tipologie di occupazioni:
  1. Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, provincie, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. Nel caso in cui tali soggetti abbiano appaltato a terzi la realizzazione delle opere per le finalità di cui sopra, l'esenzione può essere concessa, ricorrendone le condizioni contrattuali e/o di pubblica utilità, anche per le occupazioni effettuate dalla ditta appaltatrice dei lavori.
  2. Le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengono indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per la pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
  3. Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;

4. Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
5. Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
6. Le occupazioni di aree cimiteriali;
7. Gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap od utilizzati per l'accesso alle case rurali;
8. Le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili;
9. Le occupazioni effettuate da coloro che promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda 10 mq;
10. Occupazioni con fiori e piante ornamentali, purché non siano collocati per delimitazione di aree;
11. Sosta di caravans o roulotte per un periodo non superiore a tre giorni;
12. Commercio ambulante itinerante, soste fino a 60 minuti;
13. Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose.

#### **Art. 18**

##### **Soggetti tenuti al pagamento del canone**

1. E' obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione/autorizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

#### **Art. 19**

##### **Durata delle occupazioni**

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore a 29 anni. Le frazioni superiori all'anno sono computate in misura proporzionale.
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno. Altresì sono considerate temporanee le seguenti occupazioni:
  - a) cantieri edili, ponteggi per l'attività edilizia, depositi di materiale per lavori stradali;
  - b) banchi di vendita all'aperto, stands pubblicitari;
  - c) esposizioni di merci nella pubblica via, sui marciapiedi e nei porticati;
  - d) parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri;
  - e) tavoli e sedie, ombrelloni, portalampe, recinti di piante ornamentali, od altro all'esterno dei pubblici esercizi, od attività artigianale;
  - f) pali porta insegne reclame o simili, striscioni pubblicitari;
  - g) mercanzie, materiali destinati a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico e scarico.
4. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un Pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.

#### **Art. 20**

##### **Suddivisione del territorio comunale**

La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine il territorio comunale è suddiviso in 3 categorie, secondo il seguente elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche:

**ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI APPARTENENTI ALLA I CATEGORIA**  
**CENTRO STORICO DI ORBETELLO:** TUTTE LE VIE, VIABILITA' DI SERVIZIO ESTERNA AL CIMITERO, STRADA PROVINCIALE DELLA GIANNELLA  
**NEGHELLI:** TUTTE LE VIE  
**ANSEDONIA:** TUTTE LE VIE  
**ALBINIA:** VIA ALDI, S.S. 74, VIA RAFFEI, VIA PASCUCI, P.ZZA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO, VIA DELLA PACE, CENTRO COMMERCIALE (P.ZZA ING.EZIO CONFORTI, VIA PADRE UGO MARTINO), VIA DE WITT, VIA PAOLIERI, VIA FATTORI, VIA FUCINI, P.ZZA DELLA COOP, VIABILITA' LOTTIZZAZIONE MARE BLU  
**FONTEBLANDA:** VIA MONTIANESE, VIA TALAMONESE, P.ZZA DELL'UCCELLINA, VIA AURELIA VECCHIA  
**TALAMONE:** CENTRO STORICO

**ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI APPARTENENTI ALLA II CATEGORIA**  
ORBETELLO SCALO, RIMANENTI VIE E PIAZZE DI ALBINIA, FONTEBLANDA E TALAMONE.

**ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI APPARTENENTI ALLA III CATEGORIA**  
TUTTE LE ALTRE STRADE E LOCALITA' ESTERNE ALLE FRAZIONI

#### **Art. 21**

##### **Determinazione della misura di tariffa base**

###### **1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE:**

A) per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è di:

##### **Occupazione del suolo**

I categoria	II categoria	III categoria
€ 0,46481	€ 0,23240	€ 0,18593

B) Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la misura di cui al comma 1, moltiplicata per il valore di cui al successivo articolo 22 del presente regolamento, è determinata ad ore effettive di occupazione.

###### **2. OCCUPAZIONI PERMANENTI:**

A) per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua per metri quadrati e per metri lineari è determinata nella misura percentuale di 10% della tariffa giornaliera stabilita, per la specifica categoria di riferimento, per le occupazioni temporanee di cui al comma 1, lettera A.

#### **Art. 22**

##### **Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione**

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione, è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all'art. 21 del presente regolamento.
2. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella prevista dal successivo articolo 24 per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 0,10 e superiore a 2,00

#### **Art. 23**

##### **Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.**

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI:

###### **1) Passi carrabili. Definizione**

Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di concessione, quei manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo all'applicazione del canone. L'amministrazione, tuttavia, su espressa richiesta degli interessati

può concedere un'area di rispetto non superiore alla misura «convenzionale» di mq. 10.

La superficie del passo carrabile è quella risultante dal relativo atto di concessione, data dalla larghezza per un metro convenzionale di profondità.

Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

Non sono soggetti al canone i passi carrabili per i quali, nelle annualità precedenti all'applicazione dello stesso, sia avvenuta l'affrancazione dal Cosap.

**2) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo**

Le occupazioni del sottosuolo sono calcolate in base ai metri quadrati occupati.

Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalle dimensioni dei sostegni al suolo.

**3) Occupazioni di aree destinate a parcheggio**

Per le occupazioni permanenti delle aree vincolate a parcheggio dei residenti con atto deliberativo, la superficie di riferimento del canone è quella risultante dal provvedimento di concessione relativo al singolo posto assegnato.

Per le aree vincolate al servizio pubblico di parcheggio con atto deliberativo concesse in gestione a terzi, la superficie di riferimento del canone è quella complessivamente destinata al medesimo pubblico servizio, o comunque quella risultante dal provvedimento di concessione.

**4) Occupazioni in aree di mercato attrezzate**

Sono considerate aree di mercato attrezzate quelle che, indipendentemente dai tempi e dalle modalità di esercizio dell'attività mercatale disciplinati in apposito regolamento, hanno tale stabile vincolo di destinazione. Dette aree di mercato sono individuate con apposito atto deliberativo.

Per le occupazioni permanenti effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con apposito provvedimento di concessione, rilasciato in aggiunta a quello previsto dalla legge 28 marzo 1991, n. 112, recante «Norme in materia di commercio su aree pubbliche», e relativo regolamento di esecuzione.

**5) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti**

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

**B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:**

**1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere**

Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi alla lettera A), punto 2), del presente articolo.

**2) Occupazioni in aree di parcheggio**

Nelle aree vincolate a parcheggio con atto deliberativo gestite da terzi, la superficie computabile ai fini del canone è quella complessivamente destinata al medesimo pubblico servizio. Non è soggetta a canone la semplice sosta non vietata dei veicoli lungo le strade, ancorché effettuata negli spazi appositamente contrassegnati. L'amministrazione può, tuttavia, limitare la durata di detta sosta per una migliore razionalizzazione del traffico urbano, imponendo un determinato onere connesso all'utilizzo di risorse destinate al controllo degli spazi medesimi.

**3) Occupazioni nei mercati settimanali**

Per i mercati settimanali, individuati con atto deliberativo il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato annualmente ai singoli operatori commerciali.

**4) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante**

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di

riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione per la durata di.....ore. La sosta lungo il percorso previsto, ancorché per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone.

#### **5) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia**

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella risultante dal prodotto della lunghezza per la larghezza di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per l'individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

#### **Art. 24**

#### **Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni / autorizzazioni**

OCCUPAZIONI:			
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	I CATEGORIA	II CATEGORIA	III CATEGORIA
1)passi carrabili	0,80	0,75	0,70
2)spazi soprastanti e sottostanti	1,00	0,95	0,90
3)parcheeggi per residenti	0,80	0,75	0,70
4)parcheeggi pubblici	0,85	0,80	0,75
5)aree di mercato	0,60	0,55	0,50
6)distributori di carburante	1,00	0,95	0,90
7)impianti pubblicitari	1,00	0,95	0,90
8)attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi	0,15	0,12	0,10
9)commercio in forma itinerante			
10)impalcature, ponteggi e cantieri per l'edilizia	0,60	0,55	0,50
11)cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi	1,00	0,95	0,90
12)pubblici servizi	0,50	0,45	0,40
13)attività commerciali in genere	1,00	0,95	0,90
14)finalità politiche, culturali e sportive	1,00	0,95	0,90

#### **Art. 25**

#### **Criteri ordinari di determinazione del canone**

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

#### **A) OCCUPAZIONI PERMANENTI**

La misura percentuale della tariffa base prevista a giorno per categoria d'importanza per le occupazioni temporanee di cui all'art. 21, va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica di cui alla tabella dell'art. 24. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e successivamente per 365.

Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone per singola frazione è quella giornaliera di cui al comma 1, lettera B), per i giorni di effettiva occupazione.

#### **B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

1. La tariffa base prevista a giorno per le categorie d'importanza di cui all'art. 21, va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica di cui alla tabella dell'art. 24. L'importo così ottenuto va ripartito ad ore d'occupazione e la risultante moltiplicata per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e successivamente per i giorni d'occupazione.

2. Dalla misura del canone, come sopra determinato, va detratto l'importo di altri canoni previsti

da disposizioni di legge, riscossi dal comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazione servizi.

#### **Art. 26**

##### **Criteri particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi**

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., il canone è determinato secondo quanto disposto dall'art. 63, comma 2, lettera f) del D.L.vo 12/12/97 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 27**

##### **Agevolazioni**

1. Il canone, come determinato dall'articolo 25 del presente regolamento, è ridotto:
  - per le occupazioni realizzate per finalità politiche ed istituzionali, del 20%
  - per le occupazioni realizzate per finalità culturali, del 20%
  - per le occupazioni realizzate per finalità sportive, del 20%
  - per le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività e giochi dello spettacolo viaggiante, da mestieri girovaghi, ecc. del 25%
  - per le occupazioni realizzate in aree di parcheggio relative a concessioni rilasciate a cooperative di portatori handicap o di giovani disoccupati, del 30%

#### **Art. 28**

##### **Modalità e termini di pagamento del canone**

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone va effettuato entro il 30 Aprile, mediante versamento su c.c. postale intestato alla tesoreria comunale.
2. Per le occupazioni temporanee e per quelle permanenti in fase di primo rilascio della concessione, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione o concessione.  
Della conclusione del procedimento il responsabile ne darà comunicazione al richiedente sollecitandolo, con invito recapitato tramite lettera AR, al "*ritiro dell'autorizzazione*" entro 7 giorni dal ricevimento dello stesso. Spirato inutilmente e senza giustificato motivo tale termine, la relativa istanza di occupazione suolo pubblico è archiviata ed il responsabile del procedimento provvederà a darne comunicazione al Comando di Polizia Municipale, al fine della verifica dell'eventuale occupazione abusiva del suolo pubblico nel frattempo verificatasi.
3. Per le occupazioni temporanee, e per quelle permanenti in fase di primo rilascio della concessione, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione o concessione.
4. Il canone è determinato in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla riscossione del canone per le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
5. Altresì il canone non è dovuto se l'importo, riferito alla singola occupazione, è inferiore o uguale a € 10,33.

#### **Art. 29**

##### **Sanzioni**

1. Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 100% del canone.
2. Per omesso pagamento deve intendersi l'inadempimento protratto oltre 30 gg decorrenti dalla data stabilita nel foglio di determinazione dell'onere, allegato all'atto di concessione.
3. La sanzione stabilita nel comma 1, è ridotta del 50% nel caso di versamento del canone entro il termine di cui al comma 2.
4. Per le occupazioni abusive si applicano, oltre alle sanzioni innanzi previste, quelle accessorie stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del D.L.vo 30/4/1992, n. 285. La decadenza della concessione, intervenuta ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento, comporta

l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione/autorizzazione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo.

5. Gli interessi legali, sulle somme non versate alla scadenza, sono calcolati dalla data in cui doveva essere effettuato il versamento del canone alla data in cui si è proceduto a tale adempimento.

#### **Art. 30**

##### **Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi**

1. L'amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.
2. L'amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo Posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito a adempiere nel termine di 15 giorni.
3. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.
4. La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante riscossione coattiva.
5. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di tre anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

#### **Art. 31**

##### **Funzionario responsabile**

1. Il dirigente preposto all'ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività Organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.
2. E' in facoltà del dirigente, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

#### **Art. 32**

##### **Disciplina transitoria**

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono automaticamente rinnovate, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.
2. Il pagamento del canone costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

#### **Art.33**

##### **Entrata in vigore del presente regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.